

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1352-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 6 dicembre 1973

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1973

(V. Stampato n. 2582)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(RUMOR)

dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BERTOLDI)

dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

dal Ministro della Sanità

(GUI)

dal Ministro della Marina Mercantile

(PIERACCINI)

dal Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno

(DONAT - CATTIN)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

e col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 dicembre 1973*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Omissis

Nell'articolo 4,

il titolo è sostituito dal seguente: « (Indennità ai lavoratori) »;

il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Ai lavoratori dipendenti alla data del 4 settembre 1973 dalle imprese che, per effetto dei provvedimenti di cui al precedente articolo 3, hanno interrotto la propria attività e corrisposta un'indennità mensile di lire 60 mila, oltre gli assegni per i familiari a carico, per un periodo non superiore ai sei mesi.

L'indennità è concessa dal Capo del compartimento marittimo, sentita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima prevista dagli articoli 7 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi idonei ad accertare l'attività svolta dagli interessati ».

*Omissis***DISEGNO DI LEGGE**

MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Identico:

Identico,

identico;

identico:

Identico.

L'indennità è concessa dal Capo del compartimento marittimo, sentita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima prevista dagli articoli 7 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi idonei ad accertare l'attività svolta dagli interessati ».